



## **ETICA DEL MEDIATORE**

**e**

### **RISPETTO DA PARTE DEL MEDIATORE DEI PROPRI PRINCIPI ETICI**

L'aspetto sul quale mi preme soffermarmi è che innanzitutto il Mediatore non si deve mai dimenticare che è un **essere umano**, nel senso che si tratta di un essere con bisogni fisiologici naturali ed un complesso di stati d'animo che in modo diretto influenzano il suo operare.

Tale aspetto può sembrare una banalità, ma se cerchiamo di porre attenzione al proprio io ci rendiamo conto che ciascuno di noi è direttamente influenzato

Innanzitutto, prima di parlare di ETICA, è necessario partire dal ruolo del Mediatore e dalle conseguenze che l'attività del Mediatore ha nell'ambito della Mediazione .

E' quindi opportuno inquadrare il Mediatore come soggetto che nello svolgere la propria attività, è uno dei soggetti che è causa del risultato (dal termine greco AITIOS = responsabile) e quindi soggetto che risponde delle proprie o altrui azioni ( dal termine latino).

Ciò porta ad un viaggio introspettivo che mette ogni volta il Mediatore di fronte ad uno specchio.

dove la domanda che ci si pone, e che sempre mi pongo, è:

**“sono adeguato per la mediazione?”**

**Tale consapevolezza porta innanzitutto a dover rispondere a se stessi**

**ed è quindi strettamente collegato a mio giudizio**

**all'ETICA**

Il MEDIATORE è co – responsabile dell'esito del procedimento di MEDIAZIONE

**RESPONSABILITA' deriva:**

**dal termine greco**

**αιτίος AITIOS (responsabile)**



**= soggetto che è causa - cagione - promotore - autore di qualcosa**

**dal verbo latino RESPONDEO**

**= il rispondere delle proprie o altrui azioni**

**In relazione al rispondere delle proprie azioni nell'ambito della mediazione sono stati previsti apposite rappresentazioni della DEONTOLOGIA che devono essere seguite dal mediatore**

**DEONTOLOGIA** deriva dal Greco DEON = Dovere, mentre la definizione che si trae dal DEVOTO OLI è quella di **“Insieme di regole morali che disciplinano l'esercizio di una determinata professione.**

Peraltro la deontologia e' strettamente correlata al concetto di **ETICA**, tanto che l'obbiettivo di Kant, deontologo per eccellenza, era quello di definire un sistema **etico** che non dipendesse da una esperienza soggettiva, quanto da una logica inconfutabile.

Ecco quindi che in relazione agli obblighi deontologici del mediatore, stante che sempre più spesso si parla all'interno dei CODICI DEONTOLOGICI come il **“COMPLESSO DI REGOLE DI COMPORTAMENTO ETICO PROFESSIONALE”**, non si può prescindere dal parlare di **ETICA** o **CODICE ETICO**, al quale peraltro il Legislatore fa diretto riferimento nel D.Lgs. 28/2010

**ETICA** deriva dal greco ETHOS – USO, CONSUETUDINE, COSTUME – nella definizione che si ritrae sempre dal DEVOTO OLI si legge **“La dottrina o indagine speculativa intorno al comportamento pratico dell'uomo di fronte ai due concetti del bene e del male”**.

**Una definizione di Etica che calza a pennello al ruolo di Mediatore**

**è quella data da Potter Stewart – Corte Suprema degli Stati Uniti:**

**“L'etica è sapere la differenza tra ciò che si è in diritto di fare e ciò che è giusto fare”**

*Simone Scenarelli*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*  
Piazza Beccaria n° 4 - 50121 Firenze  
Tel. 055572582 – Fax 055586411



Iscritto all'Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Firenze

E-Mail [s.scenarelli@studiodogi.it](mailto:s.scenarelli@studiodogi.it)

## **ETICA e MEDIATORE**

Quindi in relazione agli obblighi etico-deontologici che ha il Mediatore, questi, ricondotti come detto al principio dell'ETICA, si possono articolare in tre diverse fattispecie:

**Etica che scaturisce dalla Normativa**

**Etica che scaturisce dagli Organismi di Mediazione**

**Etica del Mediatore**



## ETICA del MEDIATORE dalla NORMATIVA

E' di tutta evidenza che la stessa scaturisce direttamente dal D.Lgs. 28/2010 con il quale il Legislatore ha dato chiare indicazioni sui principi ai quali il mediatore si deve attenere ed in particolare:

Riservatezza Esterna ed interna (art. 9)

Indipendenza (art. 14)

Imparzialità (art. 14)

Rispetto delle Norme Imperative e di Ordine Pubblico (Art. 14)

Corrispondere alle richieste del Responsabile dell'Organismo (art. 14)

D.Lgs. 28/2010

### **Art. 9**

Dovere di riservatezza

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'**obbligo di riservatezza** rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla **riservatezza nei confronti delle altre parti**.

### **Art. 10**

Inutilizzabilità e segreto professionale

...

2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Nota:



E-Mail [s.scenarelli@studiodogi.it](mailto:s.scenarelli@studiodogi.it)

**Art. 200 c.p.p (Segreto Professionale)**

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:
- a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
  - b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
  - c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
  - d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

**Art. 103 c.p.p. (Garanzie di libertà del difensore)**

1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:
- a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;
  - b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.
2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.
4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.
5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati.

**Art. 14**

**Obblighi del mediatore**

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto **divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.**

2. Al mediatore è fatto, altresì, **obbligo di:**

- a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di **imparzialità** secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
- b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;
- c) **formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;**
- d) **corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.**

...

*Simone Scenarelli*

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

*Piazza Beccaria n° 4 - 50121 Firenze*

*Tel. 055572582 – Fax 055586411*

*E-Mail [s.scenarelli@studiodogi.it](mailto:s.scenarelli@studiodogi.it)*



Iscritto all'Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Firenze

Tali aspetti, che vengono analizzati anche nell'ambito della Responsabilità del Mediatore, trovano una propria valenza anche sotto l'aspetto dell'Etica

in quanto il venir meno ad uno di tali principi porta il Mediatore a fare una scelta tra

**“... il bene ed il male ...”**



## **ETICA del MEDIATORE sulla base dei Codici Etici di alcuni Organismi**

Il soggetto che ha scelto di fare il Mediatore, in relazione a quanto previsto dal Legislatore in materia di Mediazione, ha la consapevolezza del fatto che può svolgere la propria attività solo nell'ambito di Organismi accreditati presso il Ministero di Grazia e Giustizia e che pertanto lo stesso ha il dovere ai sensi dell'art. 14 di rispettare il Regolamento adottato dagli stessi.

Tali Regolamenti, per lo più abbastanza standardizzati, prevedono per il Mediatore l'obbligo di:

- Adeguata formazione ed adeguato aggiornamento
- Rifiuto della nomina in caso di mancanza di adeguata qualificazione
- Verifica che le parti abbiano compreso la natura della procedura
- Verifica che le parti abbiano compreso il ruolo del Mediatore
- Neutralità
- Imparzialità
- Indipendenza, Il Mediatore non deve avere un diretto interesse dall'esito del procedimento di mediazione - (Fonte UNIONCAMERE)
- Il Mediatore non deve favorire una parte a discapito di un'altra - (Fonte UNIONCAMERE)
- Il Mediatore non deve avere rapporti personali e/o professionali con le parti e/o i loro consulenti e loro parenti - (Fonte UNIONCAMERE)
- Riservatezza (interna ed esterna salvo espresse autorizzazioni)
- Rispetto della Volontà delle Parti
- Diligenza nello svolgimento dell'incarico indipendentemente dal valore, dalla tipologia e dalla durata del procedimento

*Simone Scenarelli*

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

*Piazza Beccaria n° 4 - 50121 Firenze*

*Tel. 055572582 – Fax 055586411*



Iscritto all'Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Firenze

E-Mail [s.scenarelli@studiodogi.it](mailto:s.scenarelli@studiodogi.it)

- Verificare con estrema attenzione l'esistenza degli elementi sufficienti per formulare la proposta in caso di richiesta di tutte le parti
- Non percepire direttamente i compensi dalle parti
- Non ricoprire in merito alla stessa controversia e tra le stesse parti il ruolo di consulente, difensore e/o arbitro in merito alla stessa controversia per una delle parti. Inoltre non potrà ricevere dalle parti, per almeno 12 mesi dal termine della mediazione, alcun incarico professionale



## ETICA del MEDIATORE

Ben più articolata è l'etica del Mediatore

in relazione al fatto che oltre a doversi regolare in funzione alla "... dottrina o indagine speculativa intorno al comportamento pratico dell'uomo di fronte ai due concetti del bene e del male" dettate dalla normativa e dai Regolamenti degli Organismi,

il Mediatore deve ben avere presente l'affermazione citata di Potter Stewart circa il

**"... sapere la differenza tra ciò che si è in diritto di fare e ciò che è giusto fare"**

ma sopra tutto non dimenticarsi che si tratta di un essere umano e come tale condizionato da agenti esterni ma principalmente interni.

### **ETICA DEL MEDIATORE quale ESSERE UMANO durante la mediazione**

Il mediatore quindi è condizionato partendo dalle banalità dalle **influenze che si hanno sul proprio fisico**:

- freddo / caldo (immaginateVi a fare una mediazione in luogo troppo freddo o troppo caldo);
- fame / sete (immaginateVi a fare una mediazione se avete fame o sete e per di più se soffrite di crisi ipoglicemiche);
- stati di malessere (immaginateVi a fare una mediazione se avete la febbre, malò di testa, nausea ecc.)

Ma soprattutto il mediatore è **influenzato dagli aspetti psicologici**:

- nervosismo / arrabbature (immaginateVi a fare una mediazione quando c'è un qualcosa che Vi preoccupa pesantemente oppure dopo che avete litigato con qualcuno);
- essere ammaliati dalla bellezza di una delle parti o da un legale presente in mediazione;



- avere a “pelle” una antipatia / simpatia spontanea per una delle parti o per un legale presente in mediazione;

### **ETICA DEL MEDIATORE QUALE PROFESSIONISTA durante la mediazione**

- rendersi conto che con le Vostre domande / riflessioni potete indurre le parti od una di esse a puntare la propria attenzione su un aspetto tralasciandone altri;
- rendersi conto che non siete stati abbastanza precisi nel fare le domande e che non avete ottenuto tutte le informazioni che avreste voluto;
- rendersi conto che non avete chiesto l'autorizzazione ad una parte per riferire all'altro ciò che ritenete importante;
- rendersi conto che dopo una serie “infinita” di incontri e rinvii volete arrivare a chiudere in un qualunque modo la mediazione;
- rendersi conto o soprattutto non rendersi conto che il Vostro stile di svolgimento della mediazione non è quello adatto alla situazione contingente (atteggiamento facilitativo / valutativo / propensione o opposizione alla proposta);
- rendersi conto o soprattutto non rendersi conto che stante la conoscenza della materia trattata “SO IO COME SI RISOLVE LA VOSTRA QUESTIONE”

Quindi per concludere, stante il fatto che con il presente contributo ho posto una serie di riflessioni ed ho cercato di dare una mia interpretazione su quella che è **l'Etica del Mediatore**, e, stante che la mediazione è un procedimento ispirato alla informalità consentitemi un gioco letterario che mi porta ad un'ultima riflessione.

Il termine Mediazione non trova diretta discendenza dal latino se non tardo in relazione al termine *medius* = che è nel mezzo, quindi è ipotizzabile che la parola mediazione sia un termine composto da *medius* e azione e cioè azione dello stare in mezzo oppure azione di interporsi;

## **MEDI AZIONE**

utilizzando un anagramma, aggiungendo la *tau* greca o T latina otterremmo quello che secondo me, oltre il detto di POTTER, che Vi ricordo

**L'etica è sapere la differenza tra ciò che si è in diritto di fare e ciò che è giusto fare**

Il mediatore per avere un comportamento ETICO deve sempre e comunque svolgere un attività di

*Simone Scenarelli*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*  
Piazza Beccaria n° 4 - 50121 Firenze  
Tel. 055572582 – Fax 055586411

E-Mail [s.scenarelli@studiodogi.it](mailto:s.scenarelli@studiodogi.it)



Iscritto all'Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Firenze

## **MEDI T AZIONE**

intesa come viaggio introspettivo continuo del mediatore nella consapevolezza di essere a  
SERVIZIO DELLE PARTI.